

STATUTO SOCIALE "FONDOLAVORO"

Articolo 1

(Denominazione — Soci)

A seguito dell'accordo interconfederale del 6 luglio 2009 sottoscritto tra le sottoindicate Confederazioni Nazionali:

- UNSIC – UNIONE NAZIONALE SINDACALE IMPRENDITORI E COLTIVATORI con sede legale a Roma in Via Angelo Bargoni n. 78, codice fiscale 91030090129, qui rappresentata dal Presidente e rappresentante legale pro-tempore, sig. Mamone Domenico;
- UGL – UNIONE GENERALE DEL LAVORO con sede legale a Roma in Via Margutta n. 19, codice fiscale 80197010582, qui rappresentata dal Segretario Generale e rappresentante legale pro-tempore, sig.ra Polverini Renata;

si costituisce

secondo quanto previsto dall'art. 118 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e normativa collegata, il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua delle micro, piccole, medie e grandi imprese denominato **"FONDOLAVORO"** (in forma abbreviata FONDOLAVORO), nella forma di Associazione ai sensi dell'art. 36 del Capo III, Titolo II, Libro Primo del Codice Civile.

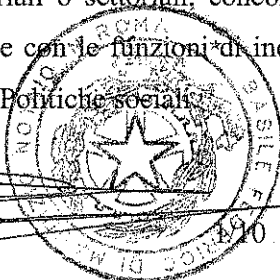
FONDOLAVORO è il Fondo paritetico per la formazione continua dei dipendenti delle micro, piccole, medie e grandi imprese.

Articolo 2

(Scopi)

FONDOLAVORO non ha fini di lucro ed opera a favore delle micro, piccole, medie e grandi imprese di tutti i settori economici e produttivi, nonché dei relativi dipendenti, in una logica di relazioni sindacali ispirata alla qualificazione professionale, allo sviluppo occupazionale ed alla competitività imprenditoriale nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti e/o firmati per adesione.

All'interno di FONDOLAVORO potrà essere prevista un'apposita sezione relativa ai dirigenti. Il Fondo promuove e finanzia, secondo le modalità fissate dall'art. 118 della Legge n. 388/2000 e normativa collegata, per tutte le imprese che aderiscono al Fondo piani formativi aziendali, nazionali, territoriali o settoriali, concordati tra le Parti sociali in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.



L'attuazione dello scopo su indicato è disciplinato dal regolamento del Fondo. Il Fondo articola la propria attività su base nazionale, regionale o territoriale, secondo le specificità dei singoli comparti e progetti.

Articolo 3

(Sede e durata)

Il Fondo ha sede legale in Roma e durata illimitata.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'Organo amministrativo.

Articolo 4

(Associati)

Sono associati effettivi le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 118 della Legge n. 388/2000 e normativa collegata, che risultino firmatarie dell'atto costitutivo.



Articolo 5

(Aderenti al Fondo)

Assumono la qualifica di aderenti a FONDOLAVORO tutte le imprese che hanno optato per l'adesione al Fondo, ai sensi del comma 3 dell'art. 118 della Legge n. 388/2000 e normativa collegata, che siano in regola con i versamenti previsti.

È escluso qualsiasi rimborso agli aderenti in caso di recesso.

Articolo 6

(Cessazione dell'adesione)

L'adesione a FONDOLAVORO cessa a seguito di:

- scioglimento, liquidazione o comunque cessazione per qualsiasi causa di FONDOLAVORO;
- cessazione per qualsiasi causa degli aderenti medesimi;
- revoca dell'adesione a FONDOLAVORO.

Articolo 7

(Organi Sociali)

Sono Organi di FONDOLAVORO:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;

Tutti gli organi di cui sopra, con esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti, sono paritetici fra l'Organizzazione sindacale dei datori di lavoro e l'Organizzazione sindacale dei lavoratori dipendenti.

In relazione allo svolgimento delle varie attività istituzionali, potranno essere riconosciuti compensi e/o rimborsi ai componenti degli Organi sociali, a seguito di apposita delibera dell'Assemblea, nell'ambito delle spese di funzionamento del Fondo previste nel regolamento.

Articolo 8

(Assemblea)

L'Assemblea è composta in forma paritetica da 8 (otto) membri, di cui 4 (quattro) in rappresentanza di UGL – UNIONE GENERALE DEL LAVORO e 4 (quattro) in rappresentanza UNSIC – UNIONE NAZIONALE SINDACALE IMPRENDITORI E COLTIVATORI, in qualità di firmatari dell'accordo interconfederale.

I membri dell'Assemblea durano in carica tre anni e possono essere riconfermati più volte.

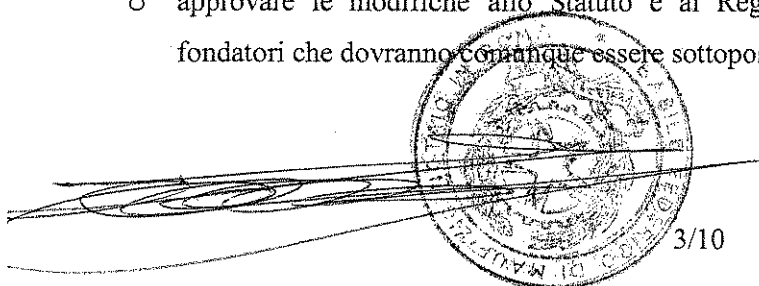
È consentito alle Organizzazioni che li hanno nominati di provvedere alla loro sostituzione anche prima della scadenza del triennio, con comunicazione scritta al Presidente del Fondo.

Il Presidente, alla prima Assemblea utile, comunica l'avvenuta variazione per la presa d'atto.

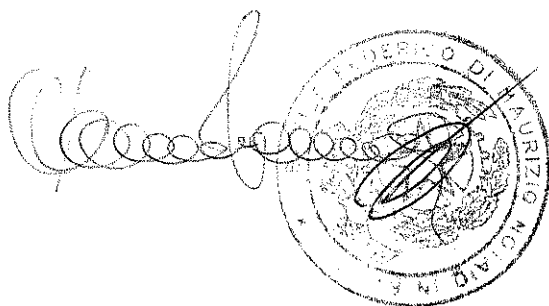
In caso di cessazione anticipata e di nuova designazione effettuata dall'Organizzazione di riferimento, il nuovo membro resterà in carica fino alla scadenza prevista per la carica del membro sostituito.

Spetta all'Assemblea di:

- nominare il Consiglio di Amministrazione;
- nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
- definire le linee guida per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2 dello Statuto sociale;
- deliberare in ordine agli eventuali compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione;
- stabilire il compenso per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per l'intero periodo di durata del mandato;
- stabilire importi e modalità per l'eventuale compenso/rimborso ai componenti gli Organi sociali;
- approvare le modifiche allo Statuto e al Regolamento su proposta unanime dei soci fondatori che dovranno comunque essere sottoposte alla verifica di conformità del Ministero



3/10



del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (Legge n. 388/2000, art. 118, comma 2 e normativa collegata);

- delegare al Consiglio o ai singoli consiglieri il compimento di specifici atti e l'esercizio di determinate funzioni;
- provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea si riunisce, di norma, due volte all'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzi dei membri dell'Assemblea o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente, mediante lettera raccomandata postale ovvero tramite telefax, con l'indicazione del luogo, data, ora e ordine del giorno, da inviare a ciascun componente, presso il domicilio indicato, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione.

Nei casi di particolare urgenza, la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma ovvero posta elettronica oppure telefax, da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente di FONDOLAVORO o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Per la validità delle adunanze dell'Assemblea, è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le delibere dell'Assemblea sono ritenute valide se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la validità delle adunanze dell'assemblea, nella fattispecie di deliberazioni inerenti a nomine, bilanci e provvedimenti di straordinaria amministrazione, è necessaria la presenza, anche per delega, di almeno 3 (tre) membri di UGL – UNIONE GENERALE DEL LAVORO e altrettanti in rappresentanza UNSIC – UNIONE NAZIONALE SINDACALE IMPRENDITORI E COLTIVATORI.

Le delibere sono valide, per materie inerenti a nomine, bilanci e provvedimenti di straordinaria amministrazione, se ricevono il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

È consentito esprimere il voto attraverso delega ad altro membro.

Per maggior chiarezza, si precisa che i rappresentanti delle Organizzazioni datoriali e sindacali potranno conferire delega esclusivamente ad altro rappresentante della medesima Organizzazione. Ciascun membro non può comunque esercitare più di 2 (due) deleghe.

Articolo 9

(Il Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 4 (quattro) a 12 (dodici) membri, di cui la metà in rappresentanza di UGL – UNIONE GENERALE DEL LAVORO e l'altra metà in rappresentanza di UNSIC – UNIONE NAZIONALE SINDACALE IMPRENDITORI E COLTIVATORI.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea, durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati più volte.

Qualora venga a cessare o è revocato il mandato assembleare ad un membro del Consiglio di Amministrazione, da parte dell'Organizzazione che lo ha indicato, quest'ultima ne farà comunicazione al Presidente, il quale convocherà l'Assemblea per procedere alla sostituzione. Il nuovo consigliere resterà in carica fino alla scadenza prevista per la carica del consigliere sostituito.

Al Consiglio spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi di FONDOLAVORO

In particolare, il Consiglio ha il compito di:

- dare attuazione agli indirizzi dell'Assemblea;
- vigilare sul funzionamento dei servizi tecnici e amministrativi di FONDOLAVORO;
- vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse da FONDOLAVORO;
- deliberare il modello organizzativo e gli organici che riterrà necessari al conseguimento degli obiettivi;
- approvare i costi di amministrazione e di funzionamento del Fondo;
- redigere i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- regolare il rapporto di lavoro con il personale di FONDOLAVORO in ogni sua fase ed aspetto e regolarne il trattamento economico, nell'ambito dei bilanci preventivi approvati dall'Assemblea;
- deliberare in ordine all'assunzione e al licenziamento del personale necessario per il funzionamento del Fondo;
- nominare e revocare il direttore del Fondo;
- approvare le procedure di valutazione, tempi ed erogazione del finanziamento e modalità di rendiconto e procedure di monitoraggio, tenuto conto degli indirizzi dell'Osservatorio per la formazione continua e del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali;
- adottare le delibere per l'attuazione di quanto previsto al terzo comma del precedente art. 2;
- predisporre le modifiche allo statuto e al regolamento da sottoporre all'Assemblea;
- riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
- compiere ogni ulteriore atto delegato dall'Assemblea;



Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno assunte con le modalità e le maggioranze previste negli articoli successivi.

Articolo 10

(Presidente e Vice Presidente)

Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente, che durano in carica un triennio. Il Presidente è scelto tra i rappresentanti di UNSIC – UNIONE NAZIONALE SINDACALE IMPRENDITORI E COLTIVATORI e il Vice Presidente è scelto tra i rappresentanti di UGL – UNIONE GENERALE DEL LAVORO.

Qualora, nel corso del mandato, il Presidente o il Vice Presidente vengano a decadere, i loro sostituti, nominati dal Consiglio, durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

Spetta al Presidente:

- la legale rappresentanza del Fondo;
- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente statuto o ad esso affidati dall'Assemblea ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Presidente, di concerto con il Vice Presidente:

- sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi statutari.

Il Vice Presidente affianca il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

In caso di urgenza, il Presidente e il Vice Presidente, in accordo tra loro, possono esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso che, a tal fine, deve essere convocato entro i 30 (trenta) giorni successivi all'adozione dei suddetti provvedimenti.

Articolo 11

(Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma presso la sede sociale, dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, mediante invito inoltrato con lettera raccomandata o telefax ai suoi componenti presso, il domicilio da ciascuno indicato, recante luogo, data, orario e ordine del giorno, da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma, posta elettronica o per telefax, da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.



Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso o due membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ne facciano richiesta, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario nominato di volta in volta dal Presidente stesso.

Articolo 12

(Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi: uno designato da UGL – UNIONE GENERALE DEL LAVORO, uno da UNSIC – UNIONE NAZIONALE SINDACALE IMPRENDITORI E COLTIVATORI ed il terzo, con funzione di Presidente, nominato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono tassativamente risultare iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

Le predette Organizzazioni designano inoltre 2 (due) Sindaci supplenti, uno nominato da UGL – UNIONE GENERALE DEL LAVORO e l'altro dalla UNSIC – UNIONE NAZIONALE SINDACALE IMPRENDITORI E COLTIVATORI, destinati a sostituire i Sindaci effettivi eventualmente assenti per cause di forza maggiore.

I Revisori di designazione datoriale e sindacale, sia effettivi che supplenti, sono nominati dall'Assemblea, durano in carica 3 (tre) anni, e possono essere riconfermati più volte.

I Revisori esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2400 e 2407 del Codice Civile.

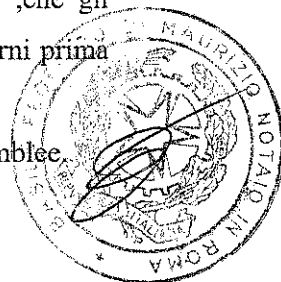
Essi devono riferire all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina i bilanci consuntivi di FONDOLAVORO per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili, che gli devono essere trasmessi, dal Consiglio di Amministrazione, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione.

Il Collegio è invitato e partecipa di diritto ai Consigli di Amministrazione ed alle Assemblee.



7/10



Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio stesso lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio, con avviso scritto a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di motivata urgenza, il termine per la convocazione può essere opportunamente ridotto e la convocazione stessa può avvenire con qualsiasi altro mezzo.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Articolo 13

(Risorse finanziarie)

Ai sensi dell'art. 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e normativa collegata, FONDOLAVORO è finanziato:

- dal contributo integrativo, stabilito dall'art. 25, quarto comma, della Legge 21 dicembre 1978, n. 845 e normativa collegata, a carico delle aziende che volontariamente aderiscono al Fondo;
- da altri finanziamenti pubblici destinati alle finalità del Fondo, in forza di provvedimenti normativi o Determinazioni ministeriali;
- dagli apporti finanziari che, a qualsiasi titolo, vengono destinati al Fondo da soggetti pubblici e privati, comprese le Organizzazioni costituenti.

Articolo 14

(Patrimonio dell'Ente)

Il patrimonio di FONDOLAVORO è costituito da:

- beni di proprietà del Fondo;
- apporti finanziari di qualsiasi genere, che l'Assemblea riterrà utile destinare al patrimonio.

Articolo 15

(Bilancio)

Gli esercizi finanziari di FONDOLAVORO hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Per ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo, riguardante la gestione del Fondo e del bilancio preventivo.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese precedente alla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo, composto da situazione patrimoniale e conto economico, redatto dal Consiglio di Amministrazione deve essere trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti, con la relazione e gli allegati, almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea che deve approvarli.

Il bilancio consuntivo con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il bilancio preventivo, devono essere trasmessi, 10 (dieci) giorni dall'approvazione, ai soci (UGL – UNIONE GENERALE DEL LAVORO e UNSIC – UNIONE NAZIONALE SINDACALE IMPRENDITORI E COLTIVATORI) e al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Articolo 16

(Scioglimento e cessazione)

In caso di scioglimento del Fondo o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, il Consiglio provvederà alla nomina di tre liquidatori designati, rispettivamente, uno da UGL – UNIONE GENERALE DEL LAVORO, uno da UNSIC – UNIONE NAZIONALE SINDACALE IMPRENDITORI E COLTIVATORI e uno scelto di comune accordo, qualora non indicato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Nel caso di mancata nomina dei liquidatori, trascorsi 2 (due) mesi dalla messa in liquidazione, vi provvederà il Presidente del Tribunale competente.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificherà l'operato.

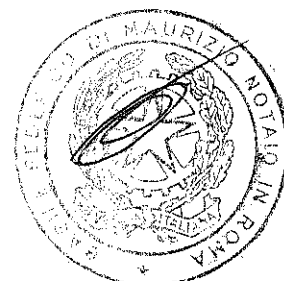
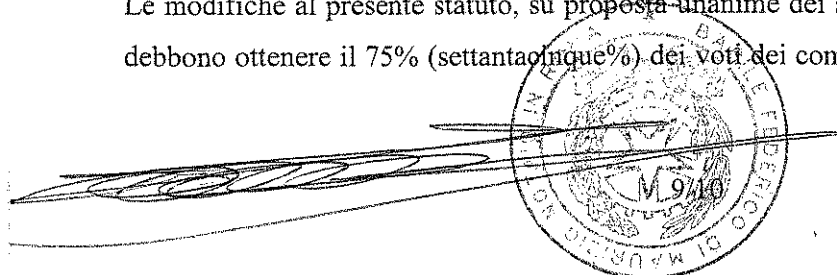
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle forme di assistenza, beneficenza e istruzione indicate dal Consiglio.

In caso di disaccordo, la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale competente, tenendo comunque presenti i suddetti scopi e sentito il parere dei soci (UGL – UNIONE GENERALE DEL LAVORO e UNSIC – UNIONE NAZIONALE SINDACALE IMPRENDITORI E COLTIVATORI).

Art.17

(Modifiche statutarie)

Le modifiche al presente statuto, su proposta unanime dei soci fondatori, per essere approvate, debbono ottenere il 75% (settanta e cinque%) dei voti dei componenti dell'Assemblea e dovranno



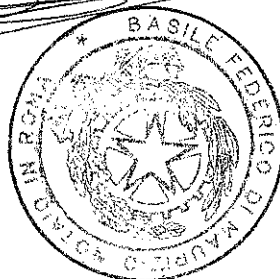
comunque essere sottoposte alla verifica di conformità del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (Legge n. 388/2000, comma 2, art. 118 e normativa collegata).

Articolo 18

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore nonché, in quanto applicabili, le norme previste dal Regolamento di FONDOLAVORO.

Domenico Mancini



LA PRESENTE COPIA, COMPOSTA DI N. 25 PAGINE, E' CONFORME
ALL'ORIGINALE FIRMATO AI SENSI DI LEGGE, E SI RILASCIA PER
USO DELLA PARTE.

Roma, nel mio studio, li 26 gennaio 1912.

